 Repertorio numero: 38.540 Raccolta numero:10.610	
 COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
 REPUBBLICA ITALIANA	
 L'anno duemilaventidue e questo giorno undici del mese di	
 gennaio (11-1-2022).	
 In Pietrasanta via Umbria n.5.	
Innanzi a me, Dottor Antonino Tumbiolo, notaio in Pietrasan-	
ta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca sono presenti i	
signori:	
 1) - MAZZETTI ELISABETTA, nata a Lucca il 27 giugno 1967, do-	
 miciliata agli effetti del presente atto presso la sede del-	
 l'infrascritta società, nella sua qualità di Presidente del	
 Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresen-	
 tante della "MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SO-	
 CIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Firenze,	
 via Val di Pesa n.1, iscritta al n.638421 REA presso la	
 C.C.I.A.A. di Firenze, codice fiscale, partita I.V.A. e nume-	
 ro di iscrizione del Registro Imprese di Firenze:	
06564090485, società cooperativa consortile costituita in I-	
 talia, al presente atto autorizzata in forza di delibera del	
consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2021;	
 2) - GIOFFREDI ANDREA, nato a Lucca il 10 maggio 1970, domi-	
 ciliato agli effetti del presente atto presso la sede del-	
 l'infrascritta società, nella sua qualità di Vice Presidente	
 del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappre-	
1	
1	

sentante della società "DONNE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE -	
 ONLUS" con sede in Lucca, frazione San Marco, via Don Sirio	
 Politi n.43, iscritta al n.177927 REA presso la C.C.I.A.A.	
 di Lucca, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscri-	
 zione del Registro Imprese di Lucca:01872260466, società coo-	
 perativa costituita in Italia, al presente atto autorizzato	
 con delibera del consiglio di amministrazione del 28 dicem-	
 bre 2021.	
3) - Tesi Stephano, nato a Meaux (Francia) il 20 aprile	
1958, domiciliato presso la sede dell'associazione il quale	
interviene al presente atto e lo stipula quale Direttore del-	
 l'associazione "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e	
 della Piccola e Media Impresa (C.N.A.) - Associazione Terri-	
toriale di Lucca", con sede in Lucca, via Romana n. 615/P,	
 codice fiscale 82012070460, associazione costituita in Ita-	
 lia, autorizzato al presente atto con delibera della Direzio-	
 ne Provinciale di data 3 agosto 2021;	
 4) - BERTAGNA PIETRO, nato a Torino il 23 novembre 1964, do-	
 miciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta so-	
 cietà, nella sua qualità di Amministratore Unico e, come ta-	
 le, legale rappresentante della società "PIETRASANTA SVILUP-	
PO S.P.A.", con sede in Pietrasanta, piazza Duomo n.13, i-	
scritta al numero 200195 REA presso la C.C.I.A.A. di Lucca,	
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di Iscrizione del Re-	
 gistro delle Imprese di Lucca 02137380461, autorizzato in	
2	

forza di delibera dei soci in data 5 gennaio 2022.	
 Detti comparenti, dell'identità personale qualifica e poteri	
 del quale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il	
 presente atto in forza del quale dichiarano:	
 Art.1) E' costituita tra "MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI CO-	
 OPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "DONNE E	
 LAVORO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "Confederazione Naziona-	
 le dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.)	
 - Associazione Territoriale di Lucca" e "PIETRASANTA SVILUP-	
PO S.P.A.", una società a responsabilità limitata denominata	
"Versilia Format Srl Impresa sociale".	
Art.2) La società ha sede nel Comune di Pietrasanta (LU) al-	
 l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e	
 sopprimere ovunque unità locali operative nonché di trasferi-	
 re la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
 Spetta invece all'assemblea dei soci l'istituzione di sedi	
 secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comu-	
 ne diverso da quello sopra indicato.	
 Art.3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-	
 blea dei soci.	
 Art.4) La società esercita in via stabile e principale atti-	
 vità d'impresa di interesse generale, per il perseguimento	
 di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
3	

	1
 La società, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e	
 dall'art. 16 del D.Lgs. 112/17, destina eventuali utili ed a-	
 vanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria	
 o ad incremento del patrimonio.	
 E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di u-	
 tili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
 nati, a favore di soci, lavoratori, collaboratori, ammini-	
stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
individuale del rapporto.	
E' tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effet-	
 tivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di	
cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/17.	
 La società ha come finalità il perseguimento dell'interesse	
 generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, soli-	
 daristiche e di utilità sociale, adottando modalità di ge-	
 stione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio	
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri sog-	
getti interessati alle loro attività.	
Nello specifico la società si propone di perseguire la tute-	
la e la promozione del lavoro, l'assistenza e la promozione	
delle attività imprenditoriali del territorio di riferimento	
 e la tutela della disabilità e della marginalità sociale ov-	
vero l'educazione, l'istruzione e la formazione anche profes-	
 sionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e succes-	
4	

sive modificazioni, nonché le attività culturali di interes-	
 se sociale con finalità educativa, come da lett. d) comma 1	
 art. 2 D.Lgs. n. 112/2017.	
 In attuazione della finalità sociale come sopra descritta la	
 società ha come oggetto le seguenti attività:	
 - servizi formativi ed in particolare potrà gestire attività	
 tese alla promozione della cultura nell'ambito professiona-	
 le, istituendo corsi di qualificazione e riqualificazione	
professionale, di specializzazione, di aggiornamento, di for-	
mazione continua e permanente, di formazione abilitante, di	
 formazione a distanza, progetti formativi annuali e/o plu-	
 riennali di Istruzione e Formazione Professionale e progetti	
di formazione nell'area dell'obbligo formativo.	
Tali corsi potranno essere finanziati con fondi pubblici, a	
 catalogo con il rilascio di un attestato di partecipazione e	
 riconosciuti. Le attività saranno rivolte a soggetti occupa-	
 ti, inoccupati e disoccupati, svantaggiati certificati e	
 non, stranieri e minori.	
 - servizi propedeutici al lavoro quali, a titolo di esempio	
 non esaustivo: colloqui orientativi, bilancio di competenze,	
 certificazione delle competenze, promozione di tirocini for-	
 mativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati,	
 neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica	
 professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimen-	
 to del relativo titolo di studio o qualifica, tirocini di in-	
5	

I	
 serimento, destinati ai soggetti inoccupati, tirocini di	
 reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i	
 lavoratori in mobilità, tirocini di inserimento o reinseri-	
 mento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99, tiroci-	
 ni di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in	
 trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e con-	
 dannati ammessi a misure alternative di detenzione ovvero	
 soggetti svantaggiati, servizi di orientamento nelle scuole	
secondarie di primo e secondo grado, attività con genitori,	
 docenti e iniziative per favorire il sistema dell'alternanza	
 scuola lavoro, orientamento agli studi post diploma, alla	
 formazione professionale ed al lavoro, servizi di accoglien-	
 za e informazione sulle tematiche di interesse giovanile,	
servizi volti all'integrazione lavorativa di soggetti migran-	
 ti, richiedenti asilo e rifugiati, ovvero attività di soste-	
 gno all'orientamento ai servizi presenti sul territorio e al-	
 la risoluzione di problemi riguardanti i documenti di sog-	
 giorno anche con l'ausilio di mediazioni linguistiche e cul-	
 turali; seminari per la ricerca attiva del lavoro, tutorag-	
 gio, accompagnamento all'inserimento lavorativo, coaching,	
 valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, monitoraggio dei	
 flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geogra-	
fica dei lavoratori, assistenza ed accompagnamento alla crea-	
 zione di impresa.	
 La società potrà anche:	
6	

	1
 - organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ri-	
 creative di interesse sociale, incluse attività, anche edito-	
riali, di promozione e diffusione della cultura e della pra-	
tica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse so-	
ciale, culturale o religioso.	
Inoltre, potrà svolgere studi e ricerche, promuovere e rea-	
lizzare progetti legati alle pari opportunità tra uomo e don-	
na; oltre che svolgere attività di studio, promozione e rea-	
lizzazione di progetti legati allo sviluppo di sistemi di	
welfare aziendale e comunitario, e politiche ed azioni di	
conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.	
Nel perseguire tali scopi, la società potrà:	
1) creare, gestire, mantenere e promuovere marchi, marchi	
collettivi, e/o marchi societari, relativi ai settori di in-	
teresse della Società;	
2) promuovere percorsi verso l'eccellenza e azioni di ben-	
chmarking;	
3) costituire gruppi di lavoro tematici interni, la cui com-	
 posizione e il funzionamento saranno disciplinati da un appo-	
sito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e	
approvato dall'assemblea;	
4) promuovere la partecipazione a convegni, seminari e altri	
momenti formativi organizzati dalla società stessa e/o da al-	
 tre organizzazioni del settore;	
cro organizzazioni dei sectore,	
7	

 5) gestire attività di formazione, realizzate anche con l'au-	
 silio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari inerenti,	
 in via prioritaria ma non esclusiva, volte alle tematiche	
del settore, anche attraverso la segnalazione e la messa a	
disposizione di libri e pubblicazioni;	
6) redigere e pubblicare ricerche e altro materiale editoria-	
le in relazione alle attività sopra indicate;	
7) promuovere progetti innovativi e/o particolarmente com-	
plessi, attraverso interventi di progettazione, consulenza e	
messa in rete di sinergie operative tra i partecipanti ai	
progetti;	
8) svolgere, ottenuti i necessari accreditamenti e le even-	
tuali autorizzazioni, attività formative per l'educazione	
continua in medicina (ECM) anche di tipo residenziale della	
tipologia "convegni, Congressi, Simposi e Conferenze",	
nonché organizzare eventi residenziali con partecipanti in	
numero sia inferiore che superiore a 200, che si svolgano	
all'interno della tipologia sopra indicata (convegni, con-	
gressi, simposi e conferenze);	
9) impegnarsi in attività di cooperazione internazionale in	
ambiente europeo e/o per paesi terzi, promuovendo o parteci-	
pando a progetti ed iniziative.	
Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via sta-	
bile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.	
 3 del D.Lgs. 112/2017 e s. m.i Entro i limiti di legge,	
8	

 compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui	
al citato articolo 2 comma 3, e secondo le modalità previste	
 dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qua-	
 lunque altra attività connessa, accessoria o affine alle at-	
tività sopraelencate.	
 Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società	
potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,	
commerciali, finanziarie ed industriali che risultassero uti-	
li o necessarie. Sempre a tale fine la società potrà anche	
assumere, sia indirettamente sia direttamente, interessenze,	
 quote e partecipazioni anche azionarie in altre imprese, so-	
cietà o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare	
 al proprio, allo scopo di stabile investimento e non di col-	
 locamento e purché nel rispetto dell'art. 2361, primo comma,	
 c.c.; stipulare contratti di locazione finanziaria, contrar-	
 re mutui, aperture di credito e finanziamenti, anche ipoteca-	
 ri, prestare fidejussioni, costituire ipoteche ed in genere	
 concedere garanzie di qualsiasi natura, reale e personale,	
anche per obbligazioni di terzi.	
 Art.5) Le norme di funzionamento della società sono contenu-	
te nello statuto che si allega al presente atto sotto la let-	
 tera "A", omessane la lettura per dispensa dei comparenti.	
 Detto statuto costituisce parte integrante e sostanziale del	
 presente atto ed il suo contenuto deve intendersi qui inte-	
 gralmente ripetuto e trascritto in ogni sua parte.	
9	

Tab () The same halo seed also his same 110 500 (seed discissing)	
 Art.6) Il capitale sociale è di euro 110.500 (centodiecimila-	
 cinquecento).	
 Esso viene sottoscritto come segue:	
 - "MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SO-	
 CIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per una quota di euro 100.000	
 pari al 90,50% del capitale sociale	
 - "DONNE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" per una quota	
 di euro 5.000 pari al 4,52% del capitale sociale	
- "PIETRASANTA SVILUPPO S.P.A.", per una quota di euro 5.000	
pari al 4,52% del capitale sociale	
- "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola	
 e Media Impresa (C.N.A.) - Associazione Territoriale di Luc-	
 ca" per una quota di euro 500 pari allo 0,45% del capitale	
 sociale.	
 Art.7) Danno atto i comparenti che tale capitale sociale è	
 stato versato interamente nelle mani dell'organo amministra-	
 tivo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, median-	
 te n. 5 assegni circolari non trasferibili e precisamente:	
 - assegno n.3305693547-00 dell'importo di euro 100.000 emes-	
 so in data odierna da Intesa SanPaolo agenzia di Lucca Piaz-	
 za San Michele,	
 - assegno n.4061502524-01 dell'importo di euro 5.000 emesso	
 in data odierna da Banca di Pescia e Cascina - Credito Coope-	
 rativo - Agenzia di Lucca S.Maria, per conto di ICCREA BANCA	
 S.p.A.;	
10	

- assegno n.4059742274-03 dell'importo di euro 5.000 emesso	
in data odierna da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana -	
Credito Cooperativo - Pietrasanta, per conto di ICCREA BANCA	
S.p.A.;	
- assegno n.4082028991-01 dell'importo di euro 500 emesso in	
data odierna da Banca di Pisa e Fornacette - Filiale di Luc-	
ca, per conto di ICCREA BANCA S.p.A	
Art.8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di o-	
gni anno.	
Art.9) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
strazione composto da tre a nove membri, nominati con deci-	
sione dell'assemblea dei soci, che ne determina il numero.	
Gli amministratori possono essere anche non soci.	
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade	
dalla carica:	
a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato con-	
dannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche tempo-	
ranea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffi-	
ci direttivi;	
b) colui che abbia precedenti penali o procedimenti penali	
in corso per reati non colposi o che sia stato condannato ne-	
gli ultimi cinque anni con sentenza passata in giudicato per	
reati legati alla gestione di impresa;	
c) colui che abbia un interesse privato potenzialmente in	
-	
11	
	in data odierna da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo - Pietrasanta, per conto di ICCREA BANCA S.p.A.; - assegno n.4082028991-01 dell'importo di euro 500 emesso in data odierna da Banca di Pisa e Fornacette - Filiale di Luc- ca, per conto di ICCREA BANCA S.p.A Art.8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di o- gni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022. Art.9) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini- strazione composto da tre a nove membri, nominati con deci- sione dell'assemblea dei soci, che ne determina il numero. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dalla carica: a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato con- dannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche tempo- ranea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffi- ci direttivi; b) colui che abbia precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non colposi o che sia stato condannato ne- gli ultimi cinque anni con sentenza passata in giudicato per reati legati alla gestione di impresa; c) colui che abbia un interesse privato potenzialmente in

 conflitto con l'interesse generale alla base della finalità	
 sociale di cui all'art. 3 per conto proprio o di terzi nella	
gestione della società o in alcune attività e in alcuni set-	
 tori della stessa;	
d) colui che svolga (in forma individuale o collettiva)	
un'attività con scopo di lucro concorrente con quella della	
società o un'attività che da quest'ultima possa comunque ri-	
cavare un profitto inteso quale lucro soggettivo.	
Gli amministratori devono inoltre avere maturato un'esperien-	
 za almeno biennale nei settori del sociale, della formazio-	
ne, dell'educazione, della promozione territoriale o della	
gestione di attività di interesse generale oppure avere un	
titolo di studio (diploma o laurea) ad insindacabile giudi-	
 zio dell'assemblea dei soci inerente o di interesse per le	
 attività esercitate dalla società.	
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) eser-	
 cizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per	
 l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
 della carica.	
Gli amministratori sono rieleggibili.	
Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con de-	
cisione dei soci.	
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di	
Amministrazione è stato ricostituito. In ogni caso gli ammi-	
12	

I	I
 nistratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale	
organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei so-	
ci la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nel	
più breve tempo possibile.	
Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministrato-	
ri decade l'intero Consiglio.	
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano prov-	
veduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componen-	
 ti il Presidente ed eventualmente un vice Presidente, che e-	
sercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impe-	
 dimento.	
Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati,	
 determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.	
 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
 teri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quin-	
 di la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportu-	
 ni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali,	
 esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo indero-	
 gabile alla decisione dei soci.	
 Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per	
 determinati atti o categorie di atti e nominare direttori an-	
che generali, determinando i limiti e le modalità di eserci-	
zio della loro attività.	
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-	
siglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimen-	
13	

 to di questi, al vice Presidente.	
 La rappresentanza della società spetta anche ai singoli con-	
 siglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega con-	
 ferita, nonché ai direttori, agli institori e ai procurato-	
 ri, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
 per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegna-	
 re agli amministratori un compenso o un'indennità alle condi-	
 zioni ed entro i limiti previsti dalla legge in ordine alla	
distribuzione indiretta di utili (art. 3, comma 2, lettera	
a) del D.Lgs. 112/17).	
 10) Inizialmente la società verrà amministrata da un Consi-	
 glio di Amministrazione con i poteri suddetti, composto da 5	
 membri, alla cui carica, per 3 esercizi sociali, vengono no-	
 minati i signori:	
 - Mazzetti Elisabetta, sopra generalizzata, Presidente;	
 - Bertagna Pietro, sopra generalizzato, Vice Presidente;	
 - Tesi Stephano, sopra generalizzato, Consigliere;	
 - Gioffredi Andrea, sopra generalizzato, Consigliere;	
- Billi Giacomo, nato a Firenze il 4 luglio 1964, residente	
 a Firenze, via Soffiano n.166/A, codice fiscale BLL GCM	
 64L04 D612Q, Consigliere.	
 I signori Mazzetti Elisabetta, Bertagna Pietro, Tesi Stepha-	
 no, e Gioffredi Andrea, dichiarano di accettare la carica lo-	
 ro conferita, dichiarando altresì che a proprio carico non	
14	

 sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste	
 dalla legge.	
Art.11) Viene nominato quale Sindaco Unico il signor Quirico-	
ni Andrea, nato a Lucca il 27 settembre 1964, domiciliato a	
Lucca, Corso Garibaldi n.99 codice fiscale QRC NDR 64P27	
E715L, il cui compenso viene determinato in euro 2.000 annui.	
 Art.12) Ai soli fini dell'Art.111 ter Disp.Att. del Codice	
Civile il comparente dichiara che l'indirizzo ove è posta la	
sede della società è il seguente:	
"Pietrasanta, via Osterietta n.134"	
 Art.12) Le spese relative al presente atto e sue conseguen-	
 ziali, che si prevedono in circa 3.000 (tremila) euro, sono	
 poste a carico della società.	
 Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
 ho dato lettura, ai comparenti che lo approvano. Scritto da	
 persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, occupa sedi-	
ci pagine di quattro fogli di carta fin qui, e viene sotto-	
scritto alle ore diciassette e trenta.	
F.to: ELISABETTA MAZZETTI	
ANDREA GIOFFREDI	
TESI STEPHANO	
PIETRO BERTAGNA	
ANTONINO TUMBIOLO notaio	
15	

 Allegato "A" alla raccolta n.10.610	
 STATUTO	
 contenente le norme relative al funzionamento della società	
"Versilia Format Srl Impresa sociale"	
DENOMINAZIONE - SCOPO - OGGETTO	
 Ant 1 El contituito di consi degli enticoli 2462 e co	
 Art. 1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 2462 e se-	
 guenti del codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112	
 e del D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, una società a responsa-	
 bilità limitata sotto la denominazione	
"Versilia Format Impresa sociale".	
Art. 2 - La società esercita in via stabile e principale at-	
 tività d'impresa di interesse generale, per il perseguimento	
 di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
 La società, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e	
 dall'art. 16 del D.Lgs. 112/17, destina eventuali utili ed a-	
 vanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria	
 o ad incremento del patrimonio.	
 E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di u-	
tili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
nati, a favore di soci, lavoratori, collaboratori, ammini-	
 stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
 caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
 individuale del rapporto.	
 E' tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effet-	
 tivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di	
1	

 cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/17.	
 Art. 3 - La società ha come finalità il perseguimento	
 dell'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità	
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando moda-	
 lità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il	
 più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
 altri soggetti interessati alle loro attività.	
 Nello specifico la società si propone di perseguire la tute-	
 la e la promozione del lavoro, l'assistenza e la promozione	
 delle attività imprenditoriali del territorio di riferimento	
 e la tutela della disabilità e della marginalità sociale ov-	
 vero l'educazione, l'istruzione e la formazione anche profes-	
 sionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e succes-	
 sive modificazioni, nonché le attività culturali di interes-	
 se sociale con finalità educativa, come da lett. d) comma 1	
 art. 2 D.Lgs. n. 112/2017.	
 In attuazione della finalità sociale come sopra descritta la	
 società ha come oggetto le seguenti attività:	
 - servizi formativi ed in particolare potrà gestire attività	
 tese alla promozione della cultura nell'ambito professiona-	
 le, istituendo corsi di qualificazione e riqualificazione	
 professionale, di specializzazione, di aggiornamento, di for-	
 mazione continua e permanente, di formazione abilitante, di	
 formazione a distanza, progetti formativi annuali e/o plu-	
 riennali di Istruzione e Formazione Professionale e progetti	
2	

	di formazione nell'area dell'obbligo formativo.	
	Tali corsi potranno essere finanziati con fondi pubblici, a	
	catalogo con il rilascio di un attestato di partecipazione e	
	riconosciuti. Le attività saranno rivolte a soggetti occupa-	
	ti, inoccupati e disoccupati, svantaggiati certificati e	
	non, stranieri e minori.	
	- servizi propedeutici al lavoro quali, a titolo di esempio	
	non esaustivo: colloqui orientativi, bilancio di competenze,	
	certificazione delle competenze, promozione di tirocini for-	
	mativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati,	
	neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica	
	professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimen-	
	to del relativo titolo di studio o qualifica, tirocini di in-	
	serimento, destinati ai soggetti inoccupati, tirocini di	
	reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i	
	lavoratori in mobilità, tirocini di inserimento o reinseri-	
	mento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99, tiroci-	
	ni di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in	
	trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e con-	
	dannati ammessi a misure alternative di detenzione ovvero	
_	soggetti svantaggiati, servizi di orientamento nelle scuole	
	secondarie di primo e secondo grado, attività con genitori,	
	docenti e iniziative per favorire il sistema dell'alternanza	
	scuola lavoro, orientamento agli studi post diploma, alla	
	formazione professionale ed al lavoro, servizi di accoglien-	
	3	

 za e informazione sulle tematiche di interesse giovanile,	
 servizi volti all'integrazione lavorativa di soggetti migran-	
 ti, richiedenti asilo e rifugiati, ovvero attività di soste-	
 gno all'orientamento ai servizi presenti sul territorio e al-	
la risoluzione di problemi riguardanti i documenti di sog-	
 giorno anche con l'ausilio di mediazioni linguistiche e cul-	
turali; seminari per la ricerca attiva del lavoro, tutorag-	
gio, accompagnamento all'inserimento lavorativo, coaching,	
valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, monitoraggio dei	
flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geogra-	
fica dei lavoratori, assistenza ed accompagnamento alla crea-	
zione di impresa.	
La società potrà anche:	
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ri-	
 creative di interesse sociale, incluse attività, anche edito-	
 riali, di promozione e diffusione della cultura e della pra-	
tica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse so-	
ciale, culturale o religioso.	
Inoltre, potrà svolgere studi e ricerche, promuovere e rea-	
lizzare progetti legati alle pari opportunità tra uomo e don-	
na; oltre che svolgere attività di studio, promozione e rea-	
lizzazione di progetti legati allo sviluppo di sistemi di	
welfare aziendale e comunitario, e politiche ed azioni di	
conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.	
4	

	1
 Nel perseguire tali scopi, la società potrà:	
 1) creare, gestire, mantenere e promuovere marchi, marchi	
collettivi, e/o marchi societari, relativi ai settori di in-	
teresse della Società;	
 2) promuovere percorsi verso l'eccellenza e azioni di ben-	
chmarking;	
3) costituire gruppi di lavoro tematici interni, la cui com-	
posizione e il funzionamento saranno disciplinati da un appo-	
sito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e	
 approvato dall'assemblea;	
 4) promuovere la partecipazione a convegni, seminari e altri	
 momenti formativi organizzati dalla società stessa e/o da al-	
 tre organizzazioni del settore;	
 5) gestire attività di formazione, realizzate anche con l'au-	
 silio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari inerenti,	
in via prioritaria ma non esclusiva, volte alle tematiche	
 del settore, anche attraverso la segnalazione e la messa a	
 disposizione di libri e pubblicazioni;	
6) redigere e pubblicare ricerche e altro materiale editoria-	
le in relazione alle attività sopra indicate;	
7) promuovere progetti innovativi e/o particolarmente com-	
 plessi, attraverso interventi di progettazione, consulenza e	
messa in rete di sinergie operative tra i partecipanti ai	
progetti;	
8) svolgere, ottenuti i necessari accreditamenti e le even-	
5	

 tuali autorizzazioni, attività formative per l'educazione	
 continua in medicina (ECM) anche di tipo residenziale della	
tipologia "convegni, Congressi, Simposi e Conferenze",	
nonché organizzare eventi residenziali con partecipanti in	
 numero sia inferiore che superiore a 200, che si svolgano	
 all'interno della tipologia sopra indicata (convegni, con-	
 gressi, simposi e conferenze);	
 9) impegnarsi in attività di cooperazione internazionale in	
ambiente europeo e/o per paesi terzi, promuovendo o parteci-	
pando a progetti ed iniziative.	
Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via sta-	
 bile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.	
3 del D.Lgs. 112/2017 e s. m.i Entro i limiti di legge,	
compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui	
 al citato articolo 2 comma 3, e secondo le modalità previste	
 dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qua-	
 lunque altra attività connessa, accessoria o affine alle at-	
tività sopraelencate.	
Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società	
potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,	
 commerciali, finanziarie ed industriali che risultassero uti-	
 li o necessarie. Sempre a tale fine la società potrà anche	
 assumere, sia indirettamente sia direttamente, interessenze,	
quote e partecipazioni anche azionarie in altre imprese, so-	
cietà o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare	
6	

	I	1
	al proprio, allo scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento e purché nel rispetto dell'art. 2361, primo comma,	
	c.c.; stipulare contratti di locazione finanziaria, contrar-	
	re mutui, aperture di credito e finanziamenti, anche ipoteca-	
	ri, prestare fidejussioni, costituire ipoteche ed in genere	
	concedere garanzie di qualsiasi natura, reale e personale,	
	anche per obbligazioni di terzi.	
	SEDE - DURATA	
	Art. 4 - La società ha sede nel Comune di Pietrasanta (LU)	
	all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e	
	sopprimere ovunque unità locali operative nonché di trasferi-	
	re la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci l'istituzione di sedi	
	secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comu-	
	ne diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 5 - Il domicilio dei soci è quello risultante dal Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Art. 6 - La durata della società è fissata fino al 31 dicem-	
	bre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'as-	
	semblea dei soci.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 7 - Il capitale sociale è di euro 110.500 (centodiecimi-	
	lacinquecento).	
_	Art. 8 - La delibera di aumento del capitale sociale può con-	
	7	

 sentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile	
 di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o	
 di servizi a favore della società, determinando le modalità	
 del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il con-	
 ferimento deve essere eseguito in denaro.	
 La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia	
 degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono	
 essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
 cauzione del corrispondente importo in denaro presso la so-	
cietà.	
FINANZIAMENTI DEI SOCI	
 Art. 9 - La società può acquisire dai soci versamenti in con-	
 to capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovve-	
 ro stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimbor-	
 so, che si presumono infruttiferi, salva diversa determina-	
 zione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con	
 le modalità previsti dalla vigente normativa.	
 PARTECIPAZIONI SOCIALI	
 Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura pro-	
 porzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
 Art. 11 - In caso di trasferimento delle partecipazioni so-	
 ciali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso	
 o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto	
 di prelazione.	
 A tal fine il socio che intende trasferire la propria parte-	
8	

cipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci me-	
 diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indi-	
 cando il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alie-	
 nazione. Gli altri soci potranno esercitare la prelazione	
 dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di	
ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del-	
 l'offerta.	
 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di	
più soci, l'acquisto avrà luogo in proporzione alle parteci-	
pazioni possedute dai soci che hanno esercitato la prelazio-	
ne stessa.	
La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipa-	
 zione offerta, e non per una parte di essa.	
 In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corri-	
spettivo diverso dal denaro il prezzo della cessione viene	
 determinato da un esperto nominato dal Tribunale di competen-	
 za su istanza della parte più diligente, con le modalità pre-	
 viste dal presente Statuto per la determinazione del valore	
della partecipazione del socio recedente.	
La rinuncia al diritto di prelazione può avvenire anche at-	
 traverso la mancata risposta nel termine di 30 (trenta) gior-	
ni dalla ricezione della comunicazione.	
 Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazio-	
 ne o la prelazione non venga esercitata complessivamente per	
 l'intera partecipazione offerta, il socio che intende cedere	
9	

la propria partecipazione potrà offrirla in vendita a terzi	
 che siano di gradimento degli altri soci. La comunicazione	
 inviata per consentire l'esercizio del diritto di prelazione	
 funge anche da richiesta di gradimento per il cessionario in-	
 dicato; i soci potranno concedere o negare il gradimento con	
 le modalità e le maggioranze previste dal successivo art. 18	
 entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della	
comunicazione.	
Qualora i soci rifiutino il gradimento dovranno proporre, en-	
tro 60 (sessanta) giorni dalla data del rifiuto, un soggetto	
(persona fisica, ente o società) gradito che acquisti la par-	
tecipazione al prezzo e alle condizioni previste nella propo-	
sta inviata ai soci. Trascorso tale termine senza che siano	
 stati trovati uno o più acquirenti della partecipazione, que-	
sta sarà liberamente trasferibile dal socio alienante.	
Il diritto di prelazione e la clausola di gradimento non si	
applicano quando la partecipazione del socio viene trasferi-	
 ta, per atto tra vivi o per causa di morte, in tutto o in	
parte a favore del coniuge o di un parente in linea retta.	
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
 parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-	
rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto di-	
 sposto dal presente articolo.	
 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al	
trasferimento di diritti parziari (nuda proprietà e usufrut-	
10	

 to) sulle partecipazioni sociali.	
 La costituzione di pegno sulla partecipazione è consentita u-	
nicamente a condizione che nel relativo atto costitutivo si	
 preveda che il diritto di voto e gli altri diritti ammini-	
strativi continueranno ad essere esercitati dai soci; nel ca-	
 so in cui si dovesse giungere, a seguito di regolare pignora-	
mento, alla espropriazione della partecipazione, sarà appli-	
 cabile l'articolo 2471 c.c., ma le partecipazioni oggetto di	
espropriazione, prima di essere vendute all'incanto, dovran-	
no essere offerte agli altri soci in proporzione alle parte-	
cipazioni dagli stessi detenute.	
RECESSO DEL SOCIO	
 Art. 12 - Il socio può recedere dalla società nei casi previ-	
Art. 12 - Il socio può recedere dalla società nei casi previ- sti dalla legge.	
sti dalla legge.	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il re-	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere e-	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la	
sti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima o se è delibera-	

Art. 13 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ot-	
 tenere il rimborso della propria partecipazione in proporzio-	
 ne al patrimonio sociale, in base a valutazione effettuata	
 dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di con-	
 trollo ove esistente, tenendo conto del suo valore di merca-	
 to, delle consistenze patrimoniali della società, della sua	
 redditività e di ogni altra circostanza e condizione che vie-	
 ne normalmente tenuta in considerazione ai fini della deter-	
minazione del valore di mercato delle partecipazioni societa-	
rie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla	
base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato	
 dal Tribunale competente per sede ai sensi di legge, su i-	
 stanza della parte più diligente.	
 Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste	
 dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunica-	
 zione della volontà di recedere.	
 COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI E ALTRI SOGGETTI	
Art. 14 - Le forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli u-	
tenti e di altri soggetti direttamente interessati all'atti-	
vità della società sono previste e disciplinate in apposito	
regolamento da predisporre a cura del Consiglio di Ammini-	
strazione e approvato dall'assemblea dei soci.	
I lavoratori, anche se non soci, gli utenti e gli altri sog-	
getti direttamente interessati alle attività sociali possono	
partecipare con funzione consultiva, anche tramite loro rap-	
12	

 presentanti, all'assemblea dei soci ogni qualvolta gli argo-	
 menti posti all'ordine del giorno riguardino questioni che	
 incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qua-	
 lità dei beni o dei servizi.	
 Nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel	
 primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti	
 della metà, la nomina di almeno un componente sia dell'orga-	
 no di amministrazione sia dell'organo di controllo spetterà	
 ai lavoratori ed eventualmente agli utenti.	
DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE	
Art. 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
 argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più am-	
 ministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un ter-	
 zo del capitale sociale.	
 Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge, all'at-	
 to costitutivo ed al presente Statuto vincolano tutti i so-	
 ci, ancorché assenti o dissenzienti.	
 Art. 16 - Sono riservate alla competenza dei soci:	
 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
 li;	
 2) la nomina e la revoca degli amministratori;	
 3) la determinazione degli eventuali compensi agli ammini-	
 stratori, salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 2389;	
 4) l'eventuale nomina dell'organo di controllo collegiale o	
13	

 monocratico o del revisore contabile e dei relativi compensi;	
 5) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Sta-	
 tuto;	
 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
 stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
 modificazione dei diritti dei soci;	
 7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svol-	
gimento della liquidazione;	
8) le altre decisioni che la legge o il presente Statuto ri-	
servano in modo inderogabile alla competenza dei soci.	
Art. 17 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto fa-	
 vorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale so-	
 ciale.	
 Sono fatte salve le speciali maggioranze eventualmente previ-	
 ste dal presente Statuto o dalla legge.	
 Le decisioni dei soci possono essere adottate con delibera-	
zione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla ba-	
se del consenso espresso per iscritto dai soci.	
 Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimen-	
 ti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto va-	
 le in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
 Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assem-	
 bleare le decisioni dei soci inerenti:	
 - le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Sta-	
 tuto;	
14	

 - l'espressione del gradimento alla cessione delle partecipa-	
 zioni sociali di cui al precedente art. 11;	
 - il compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
 modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
 zione dei diritti dei soci;	
 e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i	
 soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,	
 nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
legge.	
Art. 18 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche	
fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.	
L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con	
 avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza,	
 l'elenco degli argomenti da trattare e la data dell'eventua-	
 le seconda convocazione, spedito a ciascuno dei soci almeno	
 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	
 L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata	
 con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante	
 dal Registro delle Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo	
 che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante di-	
 chiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compre-	
 si il telefax e la posta elettronica, al recapito precedente-	
 mente comunicato dal socio.	
 In caso di impossibilità o inattività del Consiglio di Ammi-	
 nistrazione l'assemblea può essere convocata dall'eventuale	
15	

 organo di controllo oppure da uno dei soci.	
 In caso di urgenza la comunicazione può essere fatta median-	
 te telegramma da spedire almeno 3 (tre) giorni prima di quel-	
 lo fissato per l'assemblea.	
 Art. 19 - L'assemblea risulta regolarmente costituita con la	
 presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del	
 capitale sociale.	
 In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita	
 quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti,	
oppure risulta che sono stati informati della riunione, tut-	
ti gli amministratori e l'eventuale organo di controllo e	
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
Art. 20 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
 glio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona desi-	
 gnata dagli intervenuti.	
 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, il quale	
 ne redige il verbale, che viene sottoscritto dal segretario	
medesimo e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge e	
quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene	
redatto da un notaio.	
 Art.21 - Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
 della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione	
 dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risulta-	
 ti delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve es-	
 sere dato conto nel verbale.	
16	

	Art.22 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da	
-	altra persona mediante delega scritta che dovrà essere con-	
	servata agli atti della società.	
	Art.23 - L'assemblea può essere tenuta in video conferenza,	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-	
	ti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	Art.24 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'ac-	
	17	

quisizione del consenso espresso per iscritto è regolato co-	
 me segue.	
 Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i	
 soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della de-	
cisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8	
 (otto) giorni entro il quale ciascun socio deve far perveni-	
re presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.	
In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso	
si intende negato. Dai documenti devono risultare con chia-	
rezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla	
stessa.	
Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
viata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta e-	
lettronica, e devono essere conservate dalla società.	
Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono ri-	
sultare da apposito verbale redatto a cura del Consiglio di	
 Amministrazione e inserito nel libro delle decisioni dei so-	
ci.	
 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
Art. 25 - La società è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
nistrazione composto da tre a nove membri, nominati con deci-	
sione dell'assemblea dei soci, che ne determina il numero.	
Gli amministratori possono essere anche non soci.	
18	

 Art. 26 - Non può essere nominato amministratore, e se nomi-	
 nato decade dalla carica:	
a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato con-	
 dannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche tempo-	
 ranea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffi-	
 ci direttivi;	
b) colui che abbia precedenti penali o procedimenti penali	
in corso per reati non colposi o che sia stato condannato ne-	
gli ultimi cinque anni con sentenza passata in giudicato per	
reati legati alla gestione di impresa;	
 c) colui che abbia un interesse privato potenzialmente in	
 conflitto con l'interesse generale alla base della finalità	
sociale di cui all'art. 3 per conto proprio o di terzi nella	
 gestione della società o in alcune attività e in alcuni set-	
 tori della stessa;	
 d) colui che svolga (in forma individuale o collettiva)	
 un'attività con scopo di lucro concorrente con quella della	
 società o un'attività che da quest'ultima possa comunque ri-	
cavare un profitto inteso quale lucro soggettivo.	
Gli amministratori devono inoltre avere maturato un'esperien-	
za almeno biennale nei settori del sociale, della formazio-	
 ne, dell'educazione, della promozione territoriale o della	
gestione di attività di interesse generale oppure avere un	
titolo di studio (diploma o laurea) ad insindacabile giudi-	
zio dell'assemblea dei soci inerente o di interesse per le	
19	

 attività esercitate dalla società.	
Art.27 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3	
 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea con-	
 vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
sercizio della carica.	
Gli amministratori sono rieleggibili.	
 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con de-	
cisione dei soci.	
Art.28 - La cessazione degli amministratori per scadenza del	
termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consi-	
glio di Amministrazione è stato ricostituito. In ogni caso	
gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'e-	
ventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisio-	
ne dei soci la ricostituzione del Consiglio di Amministrazio-	
ne nel più breve tempo possibile.	
Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministrato-	
ri decade l'intero Consiglio.	
 Art.29 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi ab-	
biano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi	
 componenti il Presidente ed eventualmente un vice Presiden-	
 te, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assen-	
 za o impedimento.	
 Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati,	
 determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.	
Art.30 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella	
20	

 sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quan-	
 do il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta	
richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;	
 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazio-	
 ne scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunio-	
 ne e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori	
e all'eventuale organo di controllo, almeno 5 (cinque) gior-	
 ni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di par-	
 ticolare urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comu-	
nicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta e-	
 lettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessa-	
to e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori.	
In caso di impossibilità o inattività del Presidente e del	
 vice Presidente il Consiglio può essere convocato da uno de-	
gli amministratori.	
In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Ammini-	
strazione è regolarmente costituito e delibera validamente	
 quando sono presenti tutti gli amministratori e l'eventuale	
organo di controllo.	
Art.31 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono	
prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi mem-	
bri.	
Art.32 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un segreta-	
rio, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale del-	
le deliberazioni e lo sottoscrive unitamente al Presidente.	
21	

	Art.33 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consi-	
	glio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di si-	
	stemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consenti-	
	to di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale	
	alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare,	
	ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione,	
	nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali	
	presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.	
	Art.34 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione posso-	
	no essere adottate anche mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno de-	
	gli amministratori.	
	In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli al-	
	tri il testo della decisione proposta, fissando un termine	
	non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve	
	far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso al-	
	la stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato,	
	il consenso si intende negato.	
	Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della decisione e il consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
-		
	22	

 viata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta e-	
 lettronica, e devono essere conservate agli atti della so-	
 cietà.	
 Il Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso riunirsi	
 per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre i-	
 potesi previste dalla legge.	
 Art.35 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
 ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e	
 ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene	
 opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi	
 sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in mo-	
 do inderogabile alla decisione dei soci.	
 Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per	
 determinati atti o categorie di atti e nominare direttori an-	
 che generali, determinando i limiti e le modalità di eserci-	
 zio della loro attività.	
 Art.36 - La rappresentanza della società spetta al Presiden-	
 te del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o	
 impedimento di questi, al vice Presidente.	
 La rappresentanza della società spetta anche ai singoli con-	
 siglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega con-	
 ferita, nonché ai direttori, agli institori e ai procurato-	
 ri, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
 Art.37 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inol-	
23	

 tre assegnare agli amministratori un compenso o un'indennità	
 alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge in or-	
 dine alla distribuzione indiretta di utili (art. 3, comma 2,	
 lettera a) del D.Lgs. 112/17).	
 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE	
Art.38 - Nei casi in cui la legge prevede l'obbligatorietà	
dell'organo di controllo, questi sarà costituito da un sinda-	
 co unico, avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma	
2, e 2399 del codice civile.	
Il sindaco svolgerà anche le funzioni di revisore, laddove	
 la legge preveda l'obbligatorietà della revisione contabile.	
Il sindaco unico dura in carica tre anni, scade alla data	
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
 lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
 Non può essere nominato alla carica di sindaco, e se nomina-	
 to decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni	
 previste dall'articolo 2399 c.c.	
BILANCIO E UTILI	
 Art. 39 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicem-	
 bre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede	
 alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'ap-	
 provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del-	
 l'esercizio sociale.	
 Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione	
entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
24	

sociale qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazio-	
 ne, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttu-	
 ra e all'oggetto della società.	
 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
 provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale,	
 secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del la-	
 voro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli al-	
 tri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valuta-	
zione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci uni-	
 tamente al bilancio d'esercizio.	
 La società dà ampia pubblicità al bilancio sociale approva-	
 to, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizio-	
 ne, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.	
 Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere	
 depositati e pubblicati in conformità a quanto disposto dal	
 codice civile e dall'art. 9 del D.Lgs. 112/17.	
 Art.40 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedot-	
 ta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di	
 essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia	
 raggiunto il quinto del capitale sociale.	
 L'assemblea delibera in ordine alla destinazione degli utili	
 residui alle condizioni ed entro i limiti previsti in mate-	
 ria di impresa sociale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 112/17).	
25	

 Essa inoltre può destinare a un fondo per la promozione e lo	
 sviluppo delle imprese sociali una quota non superiore alla	
 percentuale prevista dalla legge degli utili netti annuali,	
 dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art.41 - L'assemblea che delibera lo scioglimento della so-	
cietà nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
Art.42 - In caso di scioglimento volontario o di perdita vo-	
 lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
 residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai so-	
 ci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deli-	
 berati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3,	
 comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/17, è devoluto ad altri	
 enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre	
 anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs.	
 112/17.	
CONTROVERSIE	
Art.43 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-	
rio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tenta-	
tivo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato	
 in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'appo-	
sito registro.	
26	

L'organismo competente applicherà il proprio regolamento d	i
procedura.	
Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le controver	_
sie suddette saranno devolute alla cognizione di un arbitr	0
unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio Indu	_
stria Artigianato e Agricoltura di Lucca su richiesta scrit	_
ta della parte più diligente.	
Nel caso in cui l'arbitro non venga nominato nel termine d	i
30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina spetterà, sem	_
pre su istanza della parte più diligente, al Presidente de	1
Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomi	_
na, anche in ordine alle spese ed alle sue competenze.	
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno l	е
parti.	
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro	-
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov	_
vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og	-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni de	1
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
RINVIO	
Art.44 - Per quanto non espressamente previsto si applican	0
le norme del D. Lgs. 112/17 e, in quanto con esse compatibi	
TO NOTING GOT D. 190. 112/17 C, 111 Quanto Con Cose Compactible	
27	

 li, le norme del codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio	
2017, n. 117), e, in mancanza e per gli aspetti non discipli-	
 nati, le norme del codice civile e le relative disposizioni	
 di attuazione in materia di società a responsabilità limita-	
 ta.	
F.to: ELISABETTA MAZZETTI	
ANDREA GIOFFREDI	
TESI STEPHANO	
PIETRO BERTAGNA	
ANTONINO TUMBIOLO notaio	
28	

-	

Atto registrato telematicamente	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO	
2007 MEDIANTE M.U.I.	

Copia su supporto informatico, conforme all'originale del	
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3	
del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette ad uso del Registro	
delle Imprese.	
Pietrasanta, 12 gennaio 2022	